

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1021-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 10 ottobre 1973*

*modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati  
nella seduta del 5 giugno 1974 (V. Stampato n. 2419)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(TANASSI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 giugno 1974*

**Istituzione presso il Ministero della difesa  
del ruolo degli assistenti tecnici di radiologia medica**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

È istituito presso il Ministero della difesa il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica, con la consistenza indicata nell'annessa tabella.

Il personale di cui al precedente comma è destinato a prestare servizio presso gli stabi-

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

limenti o gli enti sanitari militari con le mansioni previste dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1965, n. 1103.

Art. 2.

Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al precedente articolo è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Con regolamento di esecuzione sarà determinato il programma per gli esami di concorso. Fino a quando non sarà emanato detto regolamento, il programma sarà stabilito col bando di concorso.

Art. 3.

Alla prima formazione del ruolo della carriera esecutiva previsto dall'articolo 1 si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati di ruolo organico delle carriere esecutive del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Identico:*

a) *identico;*

b) mediante inquadramento, nelle qualifica di assistente tecnico principale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge presso stabilimenti o enti militari sanitari, che siano muniti del diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica ed abbiano, nel ruolo di provenienza, maturato il titolo a partecipare ai concorsi previsti dall'articolo 27 del decreto

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

*b)* mediante inquadramento, nella qualifica iniziale, del personale di ruolo della carriera ausiliaria, del personale non di ruolo e di quello operaio del Ministero della difesa in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso del diploma indicato alla lettera *a)*, anche se sprovvisti del titolo di studio previsto dall'articolo 2.

Il trasferimento e l'inquadramento sono disposti a domanda degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle domande provvede il Ministro sentito il Consiglio di amministrazione per gli impiegati civili, nei limiti dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica.

Gli impiegati trasferiti conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, prendendo posto secondo l'ordine del ruolo di provenienza. In caso di pari anzianità di qualifica l'ordine di precedenza è determinato secondo le norme dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il personale di cui alla lettera *b)* è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, impiegati non di ruolo, operai. Nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano i criteri indicati nel precedente comma.

Art. 4.

Il numero dei posti in organico previsti per ciascuna qualifica del ruolo istituito con la presente legge è portato in detrazione alla dotazione organica delle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale d'ordine ad detto agli uffici della Difesa di cui alla tabella 65 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

*c)* *identico*.

Il trasferimento e l'inquadramento sono disposti a domanda degli interessati, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sulle domande provvede il Ministro della difesa sentito il Consiglio di amministrazione per gli impiegati civili, nei limiti dei posti di organico fissati per ciascuna qualifica.

*Identico*.

Il personale di cui alla lettera *b)* è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, operai; il personale di cui alla lettera *c)* è collocato nel nuovo ruolo nel seguente ordine: impiegati di ruolo della carriera ausiliaria, impiegati non di ruolo, operai. Nell'ambito di ciascuna categoria, si applicano i criteri indicati nel precedente comma.

Art. 4.

*Identico*.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 5.

I soprannumeri che, per effetto delle de-  
trazioni di organico previste dal precedente  
articolo 4, si determinino nelle varie qualifi-  
che del ruolo di cui alla tabella n. 65 annessa  
al decreto del Presidente della Repubblica  
18 novembre 1965, n. 1479, sono riassorbiti  
in ragione di un decimo delle successive  
vacanze.

Art. 6.

All'onere annuo derivante dalla presente  
legge si fa fronte con i normali stanziamenti  
del capitolo n. 1601 dello stato di previsione  
della spesa del Ministero della difesa per  
l'esercizio 1973 e dei corrispondenti capitoli  
dei successivi esercizi finanziari.

TABELLA

*Ruolo della carriera esecutiva  
degli assistenti tecnici di radiologia medica*

*Parametro*

245	Assistente tecnico superiore di radiologia medica . . . .	20
218 188	} Assistente tecnico principale di radiologia medica . . . .	90
168 143 128	} Assistente tecnico di radiologia medica . . . . .	90
		200

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei  
deputati*)

Art. 5.

*Identico.*

Art. 6.

All'onere annuo derivante dalla presente  
legge si fa fronte con i normali stanziamenti  
del capitolo n. 1601 dello stato di previsione  
della spesa del Ministero della difesa per  
l'esercizio 1974 e dei corrispondenti capitoli  
dei successivi esercizi finanziari.

TABELLA

*Ruolo della carriera esecutiva  
degli assistenti tecnici di radiologia medica*

*Identico.*